

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3**

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA

Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019

C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173

[www.kennedyovest3.gov.it](http://www.kennedyovest3.gov.it)[bsic887001@istruzione.it](mailto:bsic887001@istruzione.it); [bsic887001@pec.istruzione.it](mailto:bsic887001@pec.istruzione.it)

Circ. n. 65

Brescia, 13 gennaio 2018

Ai sigg. genitori degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado

E, p.c. Agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado

Alla Segreteria didattica

Alla Direttrice S.G.A. Francesca Squillaci

**OGGETTO:** nuove norme sulla valutazione ai sensi del D. Lgs 62/2017

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 62 del 13/04/2017, attuativo della L. 107/2015, e ai Decreti 741/2017 e 742/2017 e alla luce della Nota Miur 1865 del 10/10/2017, il Collegio dei docenti ha provveduto ad elaborare i nuovi documenti per la valutazione, che sono disponibili nel sito <http://www.kennedyovest3.gov.it> insieme ai decreti nominati. Considerato anche l'approssimarsi del momento della valutazione intermedia, tutti i genitori sono invitati a prenderne visione. Si riassumono qui di seguito le novità più rilevanti, alla luce delle quali i documenti per la valutazione vanno letti.

Il D.lgs. 62/2017 sostituisce il D.P.R. 122/2009 per quanto riguarda il primo ciclo fin dal corrente anno scolastico ed è entrato in vigore il primo settembre 2017. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Le nuove modalità di valutazione mettono al centro l'intero processo formativo e i risultati di apprendimento, con l'obiettivo di dare più valore al percorso fatto dalle alunne e dagli alunni. La valutazione degli apprendimenti e del comportamento viene effettuata dagli insegnanti nell'esercizio della propria autonomia professionale in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti.

**Novità rilevanti****Voto in decimi e livelli di apprendimento**

La valutazione periodica e finale è riferita a ciascuna delle discipline di studio e viene espressa in decimi, che indicano differenti livelli di apprendimento. Viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la Scuola primaria e dal Consiglio di classe per la Scuola

secondaria di primo grado. Il Collegio dei Docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento. Il Collegio dei docenti ha individuato una tabella di corrispondenza tra voti in decimi e livelli di apprendimento, prendendo in considerazione i seguenti indicatori: conoscenza, abilità, autonomia nello studio e rielaborazione e proprietà del linguaggio.

### **Valutazione del comportamento**

Il comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs. 62/17 stabilisce che la valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Il Collegio ha stabilito i criteri, che nel documento di valutazione vengono espressi riferendosi ai singoli indicatori e al livello raggiunto, senza indicare i descrittori, che compaiono nella griglia.

### **Giudizio globale**

Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito mantenendo quanto già in atto nell'istituto. Il Collegio dei docenti ha stabilito i descrittori dei livelli di apprendimento.

### **Valutazione dell'insegnamento di Religione Cattolica e delle Attività alternative**

La valutazione dell'insegnamento di Religione Cattolica e delle Attività alternative viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

### **Ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato**

Gli artt. 3 e 6 del D. Lgs. 62/2017 intervengono sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano rispettivamente le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

**Scuola primaria** - L'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. Pertanto l'alunno può essere ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. Il Collegio docenti ha deliberato che la valutazione intermedia e finale non sarà inferiore a 6/10, pertanto la non ammissione alla classe successiva diviene un caso eccezionale da valutare collegialmente e assunta con decisione all'unanimità.

**Scuola secondaria di primo grado** - L'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato può essere disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno può essere ammesso anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. È possibile non ammettere un alunno alla classe successiva oppure all'Esame di Stato nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) con decisione assunta a maggioranza dopo aver attuato percorsi di supporto e di recupero. La non ammissione alla classe successiva per chi conseguiva un

voto di comportamento inferiore a 6/10 è abrogata, dato che viene utilizzato un livello, ma resta confermata la non ammissione alla classe successiva nei confronti di coloro a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale ai sensi del D.P.R. 249/1998.

## **Idoneità**

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Viene confermato che agli allievi delle scuole secondarie di primo grado per la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Ciò significa che ogni allievo deve essere presente ad almeno tre quarti delle ore di lezione complessivamente previste per l'anno scolastico (il computo fa riferimento alle ore, non ai giorni). Il mancato raggiungimento di tale monte ore comporta, a seconda dei casi, la non ammissione alla classe successiva oppure la non ammissione agli esami. Le istituzioni scolastiche nella loro autonomia possono stabilire criteri di deroga al suddetto limite, che vengono presi in considerazione dai singoli Consigli di classe, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell'allievo.

Rimango a disposizione insieme agli insegnanti per chiarimenti e informazioni.

Distinti saluti

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE**

**Caterina Archetti**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

Allegati:

Decreto Ministeriale 741 del 03/10/2017

[http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+741\\_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d8f27-8f4f584f2f8f?version=1.0](http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d8f27-8f4f584f2f8f?version=1.0)

Nota MIUR prot. n. 1865 del 10/10/2017

[http://www.miur.gov.it/documents/20182/191877/prot1865\\_17.pdf/4d34c5c1-e5674674-98e9-9f38721a9005?version=1.0](http://www.miur.gov.it/documents/20182/191877/prot1865_17.pdf/4d34c5c1-e5674674-98e9-9f38721a9005?version=1.0)

Decreti legislativi attuativi della legge 13/7/2015 n. 107

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/16/112/so/23/sg/pdf>

Griglie elaborate dal Collegio docenti